



DIPARTIMENTO VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA

SERVIZIO COORDINAMENTO E RAPPORTI CON L'ESTERNO DELLA VIGILANZA (903)

Direzione

Rifer. a nota n.	del	AI CAPI DEI SERVIZI DIPARTIMENTO VIG
Classificazione VII	2	8
		AI CAPI DELLE FILIALI CON COMPITI DI VIGILANZA

Oggetto Attività connesse esercitabili dalle banche.

Negli ultimi tempi le banche hanno ampliato la gamma delle attività svolte con la fornitura di servizi alla clientela che non hanno natura tipicamente bancaria e finanziaria, ma che consentono di promuovere e sviluppare l'attività principale (cd. attività connesse).

Con tali iniziative gli intermediari, anche in considerazione delle dinamiche competitive di mercato, intendono sviluppare i rapporti con la clientela e ampliare le fonti di ricavo.

La Banca d'Italia ritiene¹ che le attività in esame non possano essere svolte presso gli sportelli bancari a meno che non si tratti:

a) della fornitura di servizi alla clientela compatibile con le normali modalità organizzative e di funzionamento degli sportelli;

b) di attività che costituiscano una componente soltanto marginale e accessoria rispetto alla complessiva attività svolta presso le singole dipendenze.

Ferme restando le connotazioni di connessione che tale operatività deve presentare con l'attività principale, si richiama l'attenzione degli intermediari sul fatto che tali attività possono generare rischi operativi e di reputazione che vanno presidiati in una prospettiva di sana e prudente gestione, rispettando le disposizioni di vigilanza.

Al riguardo, un efficace assetto organizzativo e del sistema dei controlli rappresenta un presupposto imprescindibile per garantire la consapevole assunzione dei rischi da parte degli intermediari. Assumono rilievo, nello specifico, le norme sul sistema dei controlli interni², con particolare riguardo a quelle che dispongono compiti e responsabilità dell'organo di gestione e delle funzioni di controllo interno nella definizione e attuazione del processo (responsabili, procedure, condizioni) di valutazione

¹ Bollettino di Vigilanza n. 1 del gennaio 1998, Parte prima, paragrafo I, n. 1 - "Attività connesse esercitabili dalle banche".

² Circolare 285 del 17 dicembre 2013 - 19° aggiornamento al 2 novembre 2016, Parte I, Titolo IV, Capitolo 3, Sezione II.



e gestione dei rischi nel caso di distribuzione di nuovi prodotti o servizi ovvero di avvio di nuove attività.

Il processo di avvio di nuove attività deve: i) assicurare la piena valutazione dei rischi derivanti dalla nuova operatività verificandone la capacità di gestione da parte della banca; ii) definire le fasce di clientela a cui si intendono distribuire i nuovi prodotti o servizi in relazione alla complessità degli stessi e ad eventuali vincoli normativi esistenti; iii) consentire di stimare gli impatti della nuova operatività in termini di costi, ricavi, risorse nonché di valutare gli impatti sulle procedure amministrative e contabili della banca; iv) individuare le eventuali modifiche da apportare al sistema dei controlli interni.

Nel quadro descritto assumono rilievo anche le attribuzioni delle funzioni aziendali di controllo con particolare riferimento:

- alla *compliance*, tenuta alla valutazione preventiva della conformità alla regolamentazione applicabile per l'operatività in nuovi prodotti o servizi;
- al *risk management*, preposto all'analisi preventiva dei rischi derivanti dall'ingresso in nuovi segmenti operativi e, in via generale, al monitoraggio nel continuo del rischio effettivo assunto dalla banca, della relativa coerenza con gli obiettivi di rischio nonché del rispetto dei limiti operativi.

Le funzioni di controllo nel loro complesso, coordinandosi con le strutture aziendali maggiormente esposte, definiscono, inoltre, modalità di valutazione e controllo dei rischi reputazionali.

In tale ambito, è venuta all'attenzione della Banca d'Italia l'attività di segnalazione presso gli sportelli bancari di operazioni di acquisto e vendita di diamanti da parte di società terze specializzate. Alcune modalità con cui tale attività è stata condotta hanno formato oggetto di segnalazioni, da parte di privati e di alcune Associazioni di categoria dei consumatori, alla Banca d'Italia, alla Consob e all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato (AGCM).

La Consob, con un comunicato pubblicato sul proprio sito, ha richiamato l'attenzione del pubblico e degli intermediari sui potenziali rischi insiti nelle operazioni di specie, di per sé non soggette alla disciplina del testo unico della finanza. L'AGCM, a conclusione delle istruttorie effettuate, ha irrogato sanzioni per pratiche commerciali scorrette nei confronti di alcune società venditrici di diamanti e di taluni intermediari.



La Banca d'Italia ha interessato il sistema bancario chiedendo agli intermediari di far conoscere le caratteristiche di natura quantitativa e qualitativa dell'attività svolta e le iniziative assunte sia per il controllo e la gestione dei potenziali rischi di natura legale e reputazionale rivenienti da tale operatività, sia a tutela della clientela.

Dall'indagine svolta è tra l'altro emerso che la maggior parte degli intermediari hanno sospeso o definitivamente interrotto l'operatività anche in considerazione dell'emersione di rischi legali e reputazionali, che richiedono la definizione e l'implementazione di misure di mitigazione che investono le politiche commerciali, l'organizzazione e il sistema di controlli, la gestione del contenzioso.

In assenza di un pieno presidio dei rischi, è necessario che le banche si astengano dallo svolgimento di questa tipologia di attività ovvero la dismettano.

Qualora, invece, previa attenta e pienamente responsabile valutazione da parte dei massimi vertici aziendali, le banche intendano proseguire l'operatività, andranno seguite specifiche cautele volte a mitigare i richiamati rischi; assumono rilievo in particolare:

- a) l'identificazione, valutazione e controllo delle diverse tipologie di tutti i rischi potenziali. Questo richiede, in particolare: l'analisi dei contratti e delle implicazioni sul piano legale; la definizione di appropriate procedure, che includano anche i profili rilevanti ai fini dell'antiriciclaggio; controlli specifici sulla controparte (affidabilità, controlli di qualità e provenienza delle pietre, sicurezza fisica, etc.);
- b) la definizione di regole comportamentali volte ad assicurare che il servizio sia svolto secondo criteri di correttezza, professionalità e attenzione ai fabbisogni della clientela. Questo richiede che siano adottate policy commerciali interne volte ad assicurare che l'attività di segnalazione sia appropriata alle caratteristiche del target di clienti e sia svolta entro limiti predefiniti. Devono inoltre essere assicurate verifiche sulla congruità dei prezzi e predisposte procedure volte ad assicurare la massima trasparenza informativa sulla natura, sui costi e commissioni applicate, sull'effettivo valore commerciale, sulla liquidabilità e sui rischi connaturati all'investimento;
- c) l'adozione di modalità operative atte a prevenire comportamenti distorsivi da parte della rete commerciale in tema di remunerazione. A tale riguardo, si fa presente che l'attività di mera segnalazione non è compatibile con la presenza di incentivi per il personale;



d) in tema di antiriciclaggio, pur avendo presente che le banche non sono controparti nelle operazioni di compravendita di pietre preziose, restano fermi gli obblighi di monitoraggio sull'operatività dei clienti; in particolare, nella misura in cui il regolamento delle operazioni di compravendita sia effettuato a valere sui conti che compratore o venditore hanno in essere presso gli sportelli bancari, le banche devono valutare molto scrupolosamente la coerenza delle operazioni della specie con il complessivo profilo economico-finanziario del cliente, anche ai fini dell'eventuale segnalazione all'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia.

Si richiama infine l'esigenza di verificare l'adeguatezza delle politiche di accantonamento seguite, basate su un approfondito ed oggettivo esame delle richieste di risarcimento pervenute e, più in generale, dei rischi legali e reputazionali collegati a un potenziale ampliamento del contenzioso laddove ne ricorrano i presupposti.

Il contenuto della presente lettera dovrà essere portato a conoscenza degli organi con funzione di supervisione strategica delle banche.

Anche l'eventuale decisione di riprendere l'attività di segnalazione presso gli sportelli bancari di operazioni di acquisto e vendita di diamanti da parte di società terze specializzate andrà approvata da parte degli organi collegiali, soltanto dopo che sarà stata verificata l'esistenza di idonei ed affidabili sistemi di controllo - secondo le specificazioni precedenti - tali da garantire nel continuo il sostanziale e pieno rispetto della correttezza dei rapporti con la clientela nella commercializzazione dei prodotti e il preventivo esame dei rischi legali e reputazionali che si assumono con l'attività di mera segnalazione di prodotti non bancari e finanziari. La Banca d'Italia continuerà a monitorare lo svolgimento nel continuo di tale operatività, anche attraverso accessi ispettivi.

Si prega di curare le conseguenti comunicazioni alle banche e alle capogruppo di gruppi bancari sulla base dei criteri di seguito indicati:

- nel caso di banche/gruppi decentrati, la comunicazione sarà effettuata dalla Filiale competente per le funzioni di vigilanza;



- nel caso di banche/gruppi accentrati, la comunicazione sarà effettuata dalla Filiale nelle cui province di competenza è insediato l'intermediario.

Si ringrazia per la collaborazione e si inviano distinti saluti.

PER DELEGA DEL DIRETTORIO

firma 1

firma 2